



# CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

L'Ufficio centrale per il *referendum*, costituito presso la Corte suprema di cassazione, così composto:

### Presidente

SIOTTO dott.ssa Maria Cristina

### Consiglieri

BERNABAI dott. Renato  
GRILLO dott. Renato  
BIELLI dott. Stefano (relatore)  
D'ISA dott. Claudio  
LAPALORCIA dott.ssa Grazia  
TARDIO dott.ssa Angela  
IZZO dott. Fausto  
BRONZINI dott. Giuseppe  
DI IASI dott.ssa Camilla  
PETITTI dott. Stefano  
D'ANTONIO dott.ssa Enrica  
ARMANO dott.ssa Uliana  
CIAMPI dott. Francesco Maria  
CITTERIO dott. Carlo  
SABEONE dott. Gerardo  
PETRUZZELLIS dott.ssa Anna  
DI NICOLA dott. Vito

riunito il 22 settembre 2016, ha pronunciato la seguente:

## **ORDINANZA**

### *Ritenuto*

che in data 11 agosto 2016, come da protocollo in atti, l'avvocato Nicola RUSSO ed il signor Claudio MONTEDURO – nelle rispettive dichiarate qualità di «delegato effettivo» e di «delegato supplente» del «Comitato cittadino promotore referendario della provincia di Taranto “Taranto futura”» – hanno depositato nella cancelleria della Corte di cassazione una richiesta di *referendum* con il seguente quesito: «Volete che il territorio della Provincia di Taranto sia separato dalla Regione Puglia per entrare a far parte integrante della Regione Basilicata?»;



**che** i richiedenti, iscritti nelle liste elettorali del Comune di Taranto (come da certificati allegati alla richiesta), hanno invocato a sostegno della richiesta referendaria, l'art. 132 della Costituzione, gli artt. 41 e 42 della legge n. 352 del 1970, la sentenza della Corte costituzionale n. 334 del 2004 ed hanno eletto domicilio in Roma, presso lo studio legale dell'avvocato Cristina Lenoci, via Emanuele Gianturco, n. 1;


**che** con due successive distinte memorie, l'avvocato Nicola RUSSO, quale «coordinatore del Comitato promotore» e «delegato principale», ha affermato la legittimazione del suddetto Comitato a richiedere il *referendum*, quale effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale di parte del secondo comma dell'art. 42 della legge n. 352 del 1970, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 334 del 2004.

### *Considerato*

**che**, ai sensi del secondo comma dell'art. 132 della Costituzione (nel testo modificato dal comma 1 dell'art. 9 della legge costituzionale n. 3 del 2001), «Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra»;

**che**, ai sensi del secondo comma dell'art. 42 della legge n. 352 del 1970 – quale risulta dalla dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 334 del 2004 – la richiesta di distacco di una o più province ovvero di uno o più comuni, diretta alla loro aggregazione a l'altra regione dovrà essere corredata delle deliberazioni, identiche nell'oggetto, rispettivamente dei consigli provinciali e dei consigli comunali delle province e dei comuni di cui si propone il distacco;

**che**, infatti (contrariamente a quanto sostenuto nelle memorie depositate dal Comitato promotore «Taranto futura»), la citata sentenza della Corte costituzionale si è limitata a dichiarare l'illegittimità del secondo periodo del secondo comma dell'art. 42 della legge n. 352 del 1970, «nella parte in cui prescrive che la richiesta di *referendum* per il distacco di una Provincia o di un Comune da una Regione e l'aggregazione ad altra Regione deve essere corredata [...] anche delle deliberazioni, identiche nell'oggetto, “di tanti consigli provinciali o di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della restante popolazione della Regione dalla quale è proposto il distacco delle Province o dei Comuni predetti” e “di tanti consigli provinciali o di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della popolazione della Regione alla quale si propone che le Province o dei Comuni siano aggregati”»;



che, pertanto, in forza del secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'art. 42 della legge n. 352 del 1970, da un lato, la richiesta referendaria deve essere corredata «delle deliberazioni, identiche nell'oggetto, rispettivamente dei consigli provinciali e dei consigli comunali delle province e dei comuni di cui si propone il distacco» (combinato disposto del primo e del secondo periodo del secondo comma); dall'altro, i delegati effettivi e supplenti legittimati a depositare la suddetta richiesta referendaria presso la cancelleria della Corte di cassazione sono esclusivamente quelli designati nelle delibere dei consigli provinciali o comunali competenti (terzo e quarto comma), delibere da adottarsi non oltre tre mesi prima della data del deposito della richiesta (quinto comma, primo periodo) e da depositarsi in cancelleria non oltre i tre mesi successivi al deposito della indicata richiesta referendaria (quinto comma, secondo periodo);

che, nella specie, i richiedenti il *referendum* non fanno riferimento ad alcuna delibera consiliare provinciale e si dichiarano delegati non della Provincia di Taranto, ma di un Comitato promotore, non abilitato dalla legge ad innescare l'indicata procedura referendaria;

che, dunque, deve dichiararsi il difetto di legittimazione di detto Comitato a presentare la richiesta di *referendum*;


**P.Q.M.**

Visti gli artt. 132 della Costituzione e 42 della legge 25 maggio 1970, n. 352;

dichiara il difetto di legittimazione del «Comitato cittadino promotore referendario della provincia di Taranto "Taranto futura"» a presentare la richiesta di *referendum* di cui in premessa.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2016

Il Presidente  
*[Signature]*



**Depositato in Segreteria**

oggi 22/9/2016

Direttore Amministrativo  
Dott. *[Signature]*

E' copia conforme all'originale

Roma, li 26/9/2016



IMPONATO GINEVRA  
Dott. *[Signature]*